

Sent. 338/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79476 dalla

Sig.ra XX, nata a omissis il omissis,

C.F.: omissis, rappresenta e difesa

dell'Avv. Andrea GASBARRI ed elettivamente

domiciliata in Viterbo, Via del Pavone n. 101, presso

lo Studio del legale;

Contro

-INPS, in persona del Presidente pro tempore,

domiciliato per la carica in Roma, via Ciro il Grande

n. 21, e presso la sede di Viterbo in persona del

Direttore pro tempore, Via G. Matteotti n. 29,

rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Mangiapane

ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare

Beccaria, n. 29;

per accertare il proprio diritto trattamento
pensionistico di inabilità ai sensi dell'art. 2,
comma 12, della L. n. 335/1995;

Visto il ricorso introduttivo e gli atti di causa;
Uditi all'odierna udienza l'Avv. Renato Coletta per
la ricorrente e l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.
Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente è invalida civile dal 2017. È
in quiescenza con pensione diretta di inabilità dal
1-1-2020, per dispensa dal servizio per inabilità
assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.
Risulta dagli atti che l'interessata aveva presentato
una prima domanda n. 2208817900094, in data 24 maggio
2019, di concessione della pensione di inabilità ex
art. 2 comma 12 L. 335/1995, a riscontro della quale
la Commissione medica di verifica di Roma con verbale
del 27-11-2019 aveva emesso parere nel senso che
l'interessata non era idonea permanentemente ed in
modo assoluto al servizio come dipendente di
amministrazione pubblica, ma che non sussisteva
l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere
qualsiasi attività lavorativa sensi dell'articolo 2
comma 12 della legge 335/1995.

L'interessata aveva inoltrato una successiva domanda n 2208841700049, in data 17 gennaio 2020, di pensione diretta per inabilità a proficuo lavoro ex L. 379/55 ed art. 13 L. 8 agosto 1991 n. 274 per inidoneità al servizio, domanda accolta con determinazione INPS VT0942020000094, a decorrere dal 1° gennaio 2020. La pensione era stata successivamente riliquidata in via definitiva in seguito all'ultima denuncia mensile analitica trasmessa dall'Amministrazione di appartenenza in data 02/03/2020.

La ricorrente ritiene di aver diritto a che le venga riconosciuta una anzianità convenzionale, ai sensi dell'art. 2, co. 12, Legge n. 335/1995, essendo stata ritenuta <invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”, in base all'esito delle visite tenutesi il 25.09.2018 e poi il 18.09.2019 dinanzi alla Commissione Medica della A.U.S.L. di Viterbo. Ha inviato richieste in autotutela alla A.U.S.L. di Viterbo il 27.11.2020 ed il 07.01.2021, con esito negativo. A supporto probatorio ha allegato una relazione del medico-legale Dott. Sandro Leonardi, il quale ha concluso ritenendo sussistente una assoluta

e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, Legge n. 335/95.

2. Si è costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, per mancanza del presupposto della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 legge 335/1995.

Ha segnalato che l'interessata è titolare dal 1° aprile 2016 di trattamento di invalidità civile n. 07060050, comprensivo dell'indennità di accompagnamento, soggetto a revisione triennale (ultimo invito in data 22 aprile 2022).

In subordine, l'INPS si è opposto alla richiesta di consulenza d'ufficio.

3. Con ordinanza n. 52/2023 è stato nominato CTU il Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa -C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti, sul seguente quesito: <<dica l'organo di consulenza se le infermità "esiti di resezione distale femore destro e posizionamento di megaprotesi ginocchio destro per recidiva di tumore gigante-cellulare osseo, complicato da frattura estremo prossimale della componente protesica,

epatopatia cronica virus-correlata, esiti di tiroidectomia totale, i3pco, gastrite cronica, poliartrosi diffusa” da cui è affetta la sig.ra XX comportino o meno l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 2 comma 12 legge 335/1995>>.

4. In atti, indicati nel parere del CTU, risulta che più di recente la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità con Verbale del Centro Medico Legale INPS di Viterbo ha espresso ben altri due pareri datati 01/08/2022, e poi 27/07/2023 non soggetti a revisione, nei quali ha concluso che l’interessata per le patologie è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani .

5. È stato depositato il parere del consulente d’ufficio in data 19 giugno 2024, che ha concluso nei termini che seguono: <<le infermità sofferte all’epoca dalla ricorrente e di cui al presente giudizio diagnostico, che ivi si riportano per comodità di trattazione: “grave deficit statico

dinamico ed importante difficoltà alla deambulazione in esiti di resezione femore distale dx con successivo posizionamento di megaprotesi ginocchio dx (giugno 2018) per recidiva di tumore gigante cellulare; “marcata rizoartrosi bilaterale diffusa con impaccio alla prensione”; “gonartrosi ginocchio sinistro”; “disturbo di personalità in comorbidità con reazione depressiva prolungata”; “pregressa tiroidectomia in buon compenso farmacologico” “epatopatia cronica virus correlata”; “gastrite cronica”, comportavano già all’atto della prima verifica (2018) l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, soddisfacendo quanto al dispositivo di legge, ex art. 2 comma 12 L.

335/1995”>>, ribadendo il giudizio positivo anche in relazione all’atto della visita medico legale denegante il beneficio oggetto del presente ricorso, tenutasi in data 27/11/19 a cura della CMV di Roma.

6. Risulta rispettato il contraddittorio tecnico in sede di consulenza, peraltro non essendo pervenuta al CTU alcuna controdeduzione al parere preliminare né da parte attrice né da parte resistente.

7. All’odierna udienza, le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.

8. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. L'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 prevede che "Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,....., cessati dal servizio per infermità, non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo". E lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere valutato in concreto, avuto riguardo al possibile impiego delle energie lavorative in altro contesto e mansione.

La pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 richiede, a differenza della pensione

ordinaria a svolgere qualsiasi proficuo lavoro nell'amministrazione di appartenenza - per Dispensa servizio inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro- , un'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, in conseguenza della quale, previo accertamento sanitario e in presenza della richiesta anzianità contributiva (un minimo di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio) si provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla liquidazione della pensione, calcolata con una maggiorazione che determina il vantaggio di un assegno più elevato rispetto a quello della pensione ordinaria diretta di inabilità.

10. Risulta che la ricorrente ha presentato già nel 2019 la domanda ex art. 2 co. 12 L.335/1995 e solo successivamente nel 2020 è cessata dal servizio per inabilità a proficuo lavoro previa domanda.

11. Alla luce del parere del CTU, estremamente argomentato, il ricorso è accolto per le seguenti motivazioni.

In ragione dei fatti e dei pareri che si sono susseguiti a breve distanza degli organi collegiali interpellati nel 2022 e 2023 ed a quanto descritto dal CTU, contrariamente a quanto espresso dalla CMV

di Roma nel 2019, si ritiene, concordemente con il CTU, che la ricorrente già nel 2019 si trovasse nelle condizioni di adire ai benefici dell'art.2 della L. 335/95. Ragionevolmente difatti il CTU afferma che “non si spiega in alcun modo l'atteggiamento superficiale della CMV romana, che inspiegabilmente superficializzava il giudizio medico legale scollegandolo dal giudizio diagnostico evidente, riconoscendo alla stessa una capacità residua lavorativa, non ci si capacita in che ambiti esercitabile, dovendo conservare la stessa, nell'esercizio di qualsivoglia mansione, autosufficienza, continuità espressionale, decoro e soddisfazione di performance”; ed ancora il consulente d'ufficio ha affermato, con sufficiente ragionevolezza, non essendo mutato il quadro clinico e delle patologie, che “La valutazione deve tener conto in primis della autosufficienza allo svolgimento della vita basica, senza che ne venga compromesso lo stato anteriore (alzarsi-recarsi in bagno-vestirsi-deambulare senza rischio) fino poi, soddisfatti tali requisiti, tenere in considerazione tutti i passaggi minimali prima della verifica della capacità lavorativa de qua, connessi alle semplici

azioni relative al solo, essere in grado di raggiungere/accedere all'ipotetico luogo di lavoro ove espletare, eventualmente le proprie attitudini. Nel caso posto all'attenzione l'intero arco virtuoso di autosufficienza preteso era assente sin dal 2018. Quanto sopra, se mai ce ne fosse bisogno, da considerare in comorbidità con la severa condizione psichiatrica sofferta, mai considerata dalla Commissione esaminatrice ed incidente significativamente sul quadro menomativo”.

12. In conclusione, questo giudice condivide il suddetto parere nel senso che le molteplici infermità comportavano già all'atto della prima verifica (2018) l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, soddisfacendo quanto al dispositivo di legge, ex art. 2 comma 12 L. 335/1995”.

13. Tutto ciò premesso il ricorso è accolto. L'INPS per l'effetto dovrà corrispondere i benefici di cui all'art. 2 co.12 della legge 335/1995 sulla pensione in godimento, con corresponsione dei ratei arretrati con interessi da ciascun rateo al soddisfo.

14. Le spese sono compensate in ragione della complessità dei giudizi medici intercorsi. Nulla per

le spese del giudizio, stante la relativa gratuità..

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
reietta,
accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'11
luglio 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA